INFORMATIVA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 D. Lgs n.28/2010

Con riferimento all'incarico professionale conferitomi ed alla procura speciale rilasciata in calce all'atto cui viene allegata la seguente informativa, Le comunico che Lei ha la **possibilità di avvalersi del *procedimento di mediazione*** previsto e disciplinato dalle disposizioni di legge richiamate in epigrafe.

La informo, altresì, che, a decorrere dal 20 marzo 2011, l'esperimento del procedimento di mediazione **è obbligatorio perché condizione di procedibilità** della domanda giudiziale, nelle controversie aventi in oggetto le materie sotto elencate[1].

In ogni caso, suddetto procedimento **gode delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17[2] e 20[3]** della suindicata disciplina, qui appresso trascritte e di cui Le do lettura.

°°°

Il sottoscritto , ,

dichiara di essere stato edotto di quanto rappresentato nella informativa che precede e di aver ricevuto copia della presente comunicazione.

Taranto,

[1] **Dal 20 Marzo 2011 il procedimento di mediazione è obbligatorio** per tutte le controversie riguardanti: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

[2] **Art. 17 - (Risorse, regime tributario e indennità)**

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione **sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura**.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di **50.000** euro, **altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente**.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo **non è dovuta alcuna indennità** dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato**, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

[3] **Art. 20 - (Credito d'imposta)**

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, **in caso di successo della mediazione**, **un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento,** determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. **In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà**.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.